

STATUTO DEL COMITATO DELLE CONTRADE DELLA CITTA' DI VOLTERRA

TITOLO I – DEL COMITATO DELLE CONTRADE DELLA CITTA' DI VOLTERRA

Art.1 – DELLA COSTITUZIONE

E' costituita in Volterra tra le otto contrade cittadine, rinate su iniziativa del Comune di Volterra, della Consulta dello Sport e del Gruppo Storico Sbandieratori, una Associazione denominata "Comitato delle Contrade" della città di Volterra, a far data dal 19 luglio 1999.

Ne fanno parte le seguenti Contrade:

- Cavallaro – Moie Regis
- Piazza – Santa Maria
- Porta a Selci
- Porta all'Arco – S. Alessandro
- San Giusto
- Sant'Agnolo
- Santo Stefano – Colombaie
- Villamagna

Art.2 – DEGLI SCOPI

Detta associazione ha lo scopo di promuovere, favorire e coordinare le attività sociali, culturali, ricreative, sportivo agonistiche e di rievocazione storica comuni alle Contrade e alle associazioni che fanno parte del Comitato. Ha inoltre il fine di coadiuvare e vigilare sulle medesime attività delle singole Contrade nell'osservanza dei rispettivi statuti e dello statuto dell'Associazione, allo scopo fine di ricreare quel tessuto umano che, nell'intento di soddisfare comuni bisogni, sappia ritrovare occasioni di incontro e di dialogo in spirito di amicizia e di solidarietà.

Art.3 – DELLA NATURA

Il Comitato delle Contrade è una libera associazione senza scopo di lucro, apolitica e aconfessionale senza distinzione di razza e di sesso.

Art.4 – DELLA SEDE

L'associazione ha al momento della sua costituzione la propria sede in Volterra, Palazzo Comunale. L'associazione potrà comunque scegliere una sede diversa, consona alle proprie esigenze.

Art.5 – DELLA DURATA

La durata dell'associazione è stabilita in anni cinquanta decorrenti dalla data della sua costituzione e può essere rinnovata per un pari periodo di anni.

TITOLO II – DEGLI ORGANI DEL COMITATO

Art.6 – DELLA COMPONENTE ISTITUZIONALE

La componente istituzionale dell'associazione è costituita dai seguenti organi:

- Consiglio dei Priori o Maggior Consiglio;
- Il Priore Maggiore;
- Controllori dei Conti.

Art.7 – DEL MAGGIOR CONSIGLIO

Il Maggior Consiglio è composto da 11 membri:

- dai Balitori delle otto contrade cittadine;
- dal Sindaco della Città di Volterra o da un suo delegato;
- dal Capitano della Compagnia Balestrieri della città di Volterra;
- dal rappresentante della Consulta dello Sport del Comune di Volterra.

Il Maggior Consiglio dura in carica tre anni.

La componente numerica del Consiglio, oggi stabilita in 11 membri, potrà essere variata in aumento a seguito della ammissione, a domanda, di nuove associazioni che perseguano gli scopi previsti dall'articolo 2.

Le modalità di variazione saranno previste dal successivo articolo 8 comma 5.

Art.8 – DEI COMPITI

Sono compiti del Consiglio:

- approvare lo Statuto ed apportare allo stesso le variazioni che si rendessero necessarie. Quanto sopra dovrà avvenire con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, arrotondata per eccesso (8 su 11), nelle prime due sedute da convocarsi ad una distanza temporale non inferiore a cinque giorni. Successivamente sarà approvato con la maggioranza semplice dei componenti, nella terza convocazione, nel caso che nelle prime due sedute non sia stato raggiunto il numero legale per poter procedere od il numero sufficiente dei voti per l'approvazione. La terza convocazione non potrà avvenire prima che siano trascorsi dieci giorni dalla seconda convocazione;
- eleggere fra i propri componenti, con votazioni successive, il Priore Maggiore ed il Priore Vicario. Anche in questo caso occorre la maggioranza qualificata dei componenti e la procedura da seguire è quella prevista dal comma precedente;
- nominare anche al di fuori dei propri componenti il Cancelliere ed il Camerlengo;

- nominare, sulla base delle designazioni ricevute la Commissione Storica di cui al successivo articolo 14;
- deliberare in merito all'ammissione nel suo seno dei rappresentanti delle associazioni che dimostrino di operare, nello spirito del presente Statuto, per la valorizzazione storica della città. Anche in questo caso occorre la maggioranza qualificata dei componenti il Maggior Consiglio;
- approvare i programmi ed i piani annuali o pluriennali delle attività previste dai componenti nel loro insieme;
- approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- nominare, su designazione dei componenti, il Collegio dei Controllori dei Conti;
- esercitare funzioni di controllo sulla legittimità e rispetto degli statuti delle singole contrade;
- stabilire in merito alla costituzione di Commissioni di studio e di lavoro in tutti i campi che riterrà necessario, nominano nel suo seno il responsabile di ogni singola commissione;
- ha facoltà di coinvolgere, anche al suo interno ma a solo titolo consultivo, quelle persone che, per le loro particolari competenze, siano in grado di dare il loro qualificato contributo all'attività dell'Associazione;
- propone, all'inizio di ogni mandato, la costituzione di una commissione composta dal Priore Maggiore del Comitato, dal Presidente del Gruppo Storico Sbandieratori Città di Volterra, dal Capitano della Compagnia Balestrieri ed eventualmente dai rappresentanti legali di altre associazioni storiche o di promozione della città di Volterra. La Commissione avrà il compito di programmare e coordinare le manifestazioni storiche promosse singolarmente o nel loro insieme dai componenti. La Commissione dovrà riunirsi almeno una volta all'anno entro il 28 febbraio.

Art.9 – DEL FUNZIONAMENTO

Il Maggior Consiglio si riunisce su convocazione del Priore Maggiore, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno nella sessione di primavera, per l'approvazione del conto consuntivo ed in quella di autunno per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma dell'anno successivo o pluriennale.

Si riunisce in seduta straordinaria tutte le volte che si ritenga di convocarlo da parte del Priore, motu proprio o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri arrotondato per eccesso.

La convocazione deve avvenire a mezzo di avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In casi di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire anche verbalmente.

I componenti del maggior consiglio, impossibilitati a partecipare alle sedute, hanno facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta da conferirsi preferibilmente alla stessa persona.

Il Maggior Consiglio è supportato, nello svolgimento dei propri compiti, dagli organi tecnici dell'associazione, che sono:

- la Commissione Storica;

- il Cancelliere;
- il Camerlengo;
- il Maestro di Campo.

Art.10 – DEL PRIORE MAGGIORE

E' il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di chicchessia.

Tiene i rapporti con le istituzioni.

E' eletto dal Maggior Consiglio nel suo seno con le modalità di cui all'articolo 8 del presente statuto.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente, una sola volta.

Convoca il Maggior Consiglio, forma l'ordine del giorno e ne presiede le riunioni.

Ha l'obbligo di inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile e comunque non oltre venti giorni dalla richiesta, la trattazione di argomenti per la quale sia intervenuta domanda da parte di almeno un terzo dei consiglieri arrotondato per eccesso.

Può delegare alcune funzioni proprie al Priore Vicario.

Ha l'obbligo di richiedere sugli argomenti che rivestano carattere storico il parere dell'apposita commissione.

Si avvale del supporto degli organi tecnici dell'Associazione.

Art.11 – DEL VICARIO

Sostituisce il Priore Maggiore ogni qual volta lo stesso sia impedito a svolgere le proprie funzioni assumendone in tal caso tutti i poteri.

Può essere titolare di deleghe conferitegli dal Priore Maggiore in maniera temporanea o permanente su specifici argomenti.

Art.12 – DEI CONTROLLORI DEI CONTI

Il Collegio dei Controllori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti ed è nominato dal Maggior Consiglio su designazione dei componenti.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Compito del Collegio è quello di verificare la regolarità del conto consuntivo.

Per poter svolgere il proprio lavoro il Collegio può in ogni momento prendere visione dei libri contabili ed amministrativi dell'associazione.

TITOLO III – DEGLI ORGANI TECNICI

Art.13 – ORGANI TECNICI

Sono organi tecnici del Comitato delle Contrade:

- la Commissione Storica;
- il Cancelliere;
- il Camerlengo;

- il Maestro di Campo.

Art.14 – DELLA COMMISSIONE STORICA

E' organo tecnico dell'associazione.

E' composto da tre membri ed è nominato dal Maggior Consiglio a seguito delle seguenti designazioni:

- un membro dai componenti il Comitato;
- un membro dal Gruppo Storico Sbandieratori Città di Volterra;
- un membro dal Sindaco del Comune di Volterra.

I membri di detta Commissione debbono essere persone esperte in storia e rievocazioni di vita medievale.

La Commissione nomina nel suo seno un Presidente.

Il Presidente o un suo delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Maggior Consiglio allo scopo di acquisire elementi necessari per esprimere un parere in merito alla rispondenza storica sulle iniziative intraprese delle Contrade.

Detto parere può essere espresso seduta stante o in caso contrario in un lasso di tempo non superiore a sette giorni, salvo che l'argomento sul quale deve essere espresso il parere non rivesta il carattere di particolare difficoltà.

Art.15 – COMPITI DELLA COMMISSIONE STORICA

Compito della Commissione Storica è quello di fornire una valida consulenza storica in merito a tutte le iniziative che rivestano un carattere storico, che saranno intraprese sia dal Magistrato che dalle singole contrade.

In particolare deve esprimere il proprio parere su:

stemmi, vesti, vessilli e bandiere, pubblicazioni di carattere storico riferite alla città, rievocazioni, cerimonie e giochi di carattere storico tra le contrade o all'interno delle stesse.

Tutti gli episodi sopradetti devono essere riferiti al periodo medievale.

Il parere della Commissione è obbligatorio e deve essere sempre motivato per iscritto.

In caso di parere negativo, non condiviso dal Maggior Consiglio, lo stesso deve controdedurre per iscritto avendo sempre l'obbligo di assumere una valida documentazione a sostegno delle proprie tesi.

L'ultima decisione in merito ad un possibile contenzioso spetta comunque al Maggior Consiglio che assumerà le proprie decisioni con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dello stesso.

Art.17 – DELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI

Al fine di consentire alla Commissione di espletare i propri compiti statutari, sia il Maggior Consiglio sia le singole Contrade, in maniera preventiva dovranno fornirle sufficienti notizie sulle iniziative che si intendono assumere.

Art.18 – DEL CANCELLIERE

E' nominato dal Maggior Consiglio al suo interno o anche al di fuori dello stesso.
Dura in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.
Non ha diritto di voto in caso di persona estranea al Consiglio ma può esprimere il proprio parere.

E' responsabile della Cancelleria dell'Associazione ed a tale scopo:

- cura la custodia dei registri, dei documenti, degli atti;
- redige i verbali delle riunioni appurando la validità delle stesse con la verifica dell'esistenza del numero legale previsto per le diverse votazioni;
- tiene il protocollo della corrispondenza ed assolve tutti i compiti di ufficio;
- trasmette ai consiglieri, nei termini previsti, gli inviti di convocazione alle riunioni;
- rende conto del suo operato direttamente al Priore Maggiore e se richiesto al Maggior Consiglio.

Art.18 – DEL CAMARLENGO

E' nominato dal Maggior Consiglio al suo interno o anche al di fuori dello stesso. Dura in carica tre anni e può essere rinominato consecutivamente una sola volta.
Non ha diritto di voto in caso di persona estranea al Consiglio ma può esprimere il proprio parere.

E' personalmente responsabile della contabilità dell'associazione e a tale scopo:

- cura la tenuta e la custodia dei registri contabili, dei libretti bancari e postali e dei c/c bancari sui quali può avere la firma su delega del Priore Maggiore;
- provvede alla riscossione di tutte le entrate rilasciandone ricevuta;
- provvede al pagamento di tutte le spese regolarmente autorizzate acquisendo carta contabile o quietanza;
- collabora fattivamente alla predisposizione dei bilanci e dei conti consuntivi;
- rende conto del suo operato direttamente al Priore Maggiore e, se richiesto, al Maggior Consiglio ed al Collegio dei Controllori dei Conti.

Art.19 – DEL MAESTRO DI CAMPO

E' nominato dal Maggior Consiglio al suo interno o al di fuori dello stesso tutte le volte che deve essere effettuata una manifestazione.

L'incarico può essere ripetuto o conferito in maniera permanente alla stessa persona nell'arco della validità in carica del Consiglio.

Ha il compito di organizzare dal punto di vista coreografico e formale tutte le manifestazioni promosse dal Maggior Consiglio e, se richiesto, dalle singole Contrade.

I soggetti in costume, partecipanti alle manifestazioni, sono tenuti all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni del Maestro di Campo.

Questi è tenuto a riferire in maniera dettagliata al Maggior Consiglio i criteri che intende adottare nelle singole manifestazioni.

TITOLO IV – DELLE CONTRADE

Art.20 – DEGLI STATUTI DELLE CONTRADE

Ogni Contrada si deve dotare di uno Statuto che ne disciplini la vita.

Gli statuti debbono essere ispirati ai principi di democraticità contenuti nel presente e nello Statuto del Comune di Volterra.

Non è consentito adottare statuti che contengano norme in contrasto con i principi della Costituzione e delle leggi della Repubblica Italiana.

Gli statuti debbono prevedere:

- gli scopi della Contrada;
- gli organi;
- le modalità di elezione dei Consigli di Contrada che dovranno comunque seguire le norme in vigore nello Stato Italiano;
- l'elettorato attivo.

Gli statuti dovranno essere approvati entro il 20 settembre 1999 e loro copia dovrà essere trasmessa al Comitato delle Contrade entro dieci giorni dall'adozione.

Eventuali variazioni a norme statutarie che si rendessero necessarie dovranno parimenti essere trasmesse al Comitato delle Contrade entro dieci giorni dall'adozione.

Il Comitato delle Contrade, previa verifica della legittimità degli strumenti, li assumerà ai propri atti o, in caso contrario, li riproporrà alle Contrade con le proprie osservazioni.

Art.21 – DEGLI ORGANI DELLE CONTRADE

Gli organi indispensabili di ciascuna contrada devono essere:

- a) l'Assemblea generale della contrada;
- b) il Consiglio;
- c) il Balitore;
- d) il Collegio dei Controllori;
- e) il Collegio dei Maggiorenti.

Ciascuna contrada potrà comunque individuare nuove figure ed organi ai quali potranno essere affidati compiti finalizzati ad una migliore qualità della vita della contrada.

Art.22 – DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONTRADA

L'assemblea è costituita da tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto i sedici anni di età.

Ogni contrada si deve dotare di una anagrafe dei propri appartenenti. I cittadini volterrani possono appartenere ad una contrada scegliendola in base ai seguenti tre criteri:

- per nascita;
- per residenza.

Sono altresì contradaio quanti, per spontanea elezione ed in via definitiva, si dichiarino tali e dimostrino con il loro comportamento conseguente, univoco ed irrevocabile, di appartenere alla Contrada.

La richiesta di appartenenza deve essere formulata per iscritto ed accettata con delibera del Consiglio, da comunicarsi alla eventuale contrada di appartenenza.
Apposito regolamento disciplinerà la partecipazione ai giochi delle Contrade.

Art.23 – DEL CONSIGLIO DI CONTRADA

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea generale tra i contradaioli che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età.

Il Consiglio non può essere composto da un numero di membri inferiore a sette.

Dura in carica tre anni ed i componenti possono essere rieletti.

Art.24 – DEL BALITORE

E' eletto dal Consiglio della Contrada nel suo seno con una maggioranza qualificata dei due terzi componenti l'organo nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza.

Dura in carica tre anni e può essere eletto consecutivamente una sola volta.

Rappresenta legalmente la Contrada.

Art.25 – IL COLLEGIO DEI CONTROLLORI

E' nominato dal Consiglio, al di fuori dello stesso, tra i membri dell'Assemblea generale che abbiano compiuto 18 anni.

E' composto da un minimo di tre membri.

Art.26 – IL COLLEGIO DEI MAGGIORENTI

E' formato da membri di diritto.

Ne fanno parte a vita coloro che hanno disimpegnato per l'intero mandato le cariche di Balitore, Vicario, esclusi quelli in carica.

Elegge nel suo seno il Rettore che resta in carica tre anni. Questi sostituisce il Balitore in caso di dimissioni o di vacanza nel corso del triennio, provvedendo entro venti giorni da quando si sono verificati i casi di cui sopra, alla convocazione dell'Assemblea generale per l'elezione della Commissione elettorale.

Il Collegio dei Maggiorenti ha l'alta funzione di patronato e di tutela sulla Contrada e sulla sua attività, curando che ogni iniziativa ed ogni deliberazione siano conformi allo spirito dello Statuto ed agli interessi della Contrada stessa.

Per il primo triennio ed esclusivamente per questo detto Collegio, composto da tre membri, è nominato dal Consiglio tra persone che abbiano dimostrato un particolare impegno per la valorizzazione della Contrada.

Art.27 – DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CONTRADA

I Consigli di Contrada dovranno essere eletti in maniera tale da garantire la massima partecipazione dei contradaioli, dando all'episodio elettivo la massima divulgazione e

pubblicità possibile. Il diritto di voto è riservato ai contradaiooli che risultino iscritti nell'anagrafe della Contrada.

Il voto deve essere esercitato personalmente presso il seggio elettorale.

L'elettore può votare per un numero di candidati pari ai componenti il Consiglio, traendoli sia dalla lista presentata dalla Commissione elettorale, nominata anch'essa dall'Assemblea sia modificando, sostituendo ed includendo i nomi di coloro che intende eleggere.

Tutte le schede devono recare, accanto ai nomi proposti, uno spazio in bianco per eventuali sostituzioni.

Per la validità delle elezioni il numero dei votanti non potrà essere inferiore a 50 iscritti nell'anagrafe della Contrada.

Il sistema di votazione dovrà essere unico per tutte le contrade e, salvo casi straordinari di rinnovo, la consultazione elettorale dovrà avvenire nella stessa data.

Art.28 – DELLE ZONE FRANCHE

Esistono nella città le seguenti aree neutrali sulle quali nessuna Contrada può vantare diritti di priorità per il loro utilizzo in occasione di manifestazioni storiche o agonistiche.

Queste sono:

- la Piazza dei Priori;
- il Sagrato della Cattedrale;
- il prato antistante la Chiesa di San Giusto, patrono della città.

La competenza per decidere sull'utilizzo di tali aree è del Maggior Consiglio.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.29 – APPROVAZIONE

Il presente Statuto è stato approvato dal Comitato delle Contrade nella seduta del 19 luglio 1999 ed ha vigore immediato.

Art.30 – DELL'ATTUALE COMITATO

Fermo restando il fatto dell'immediata esecutività del presente Statuto, il Comitato delle Contrade della città di Volterra, attualmente in carica, continuerà le proprie funzioni fino al 30 novembre 1999, termine entro il quale le singole contrade provvederanno al rinnovo delle cariche elettive.

Art.31 – DELLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMITATO

In caso di scioglimento dell'Associazione, essendo la stessa qualificata "senza scopo di lucro", tutto il materiale di proprietà ed i suoi beni in numerario non potranno essere divisi tra i singoli componenti il Maggior Consiglio.

Questi verranno consegnati al Comune di Volterra, legale rappresentante della città, che provvederà a custodirlo per un arco di tempo di tre anni, trascorsi i quali, senza che

l'Associazione si sia ricostituita, potrà destinarlo ad un'altra associazione esclusivamente cittadina, che persegua fini analoghi a quelli che ispirano il presente statuto.

Art.32 – DEGLI ALLEGATI

Fanno parte del presente statuto come parte integrante e sostanziale:

- i tre stemmi della comunità e gli otto stemmi delle contrade;
- la cartografia con indicato il territorio di competenza di ogni singola contrada con lo stradario relativo ai centri abitati.

-